

ALLEGATO 1

PRECISAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA, SULLA SUA SOSPENSIONE NONCHÉ IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

(articolo 102, comma 3, lettere c) e d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 3 settembre 2010, come sostituito da ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1553 di data 26 luglio 2013)

1. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di rilascio della concessione il comune accerta la presenza della documentazione essenziale sulla base dei modelli di documentazione costituenti l'Allegato 2 di questo provvedimento e chiede il parere della commissione edilizia o della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità, in quanto richiesti. Nel termine dei successivi sessanta giorni, elevabile motivatamente e previa comunicazione agli interessati a novanta giorni in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il comune provvede:

- a) all'esame degli elaborati di progetto di cui alla documentazione essenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2, chiedendone eventuale integrazione nei termini della comunicazione di cui alla successiva lettera e);
- b) all'accertamento della presenza della conformità urbanistica del progetto alle previsioni vigenti ed adottate degli strumenti di pianificazione territoriale;
- c) alla verifica dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge urbanistica provinciale;
- d) alla acquisizione del parere della commissione edilizia ovvero della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità, di seguito denominata CPC, se prescritti;
- e) all'individuazione della documentazione ulteriore da presentare, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2, tenuto conto dei pareri della commissione edilizia o della CPC, in quanto richiesti, determinando un termine congruo per la sua presentazione e comunque non inferiore a trenta giorni;
- f) alla determinazione del contributo di concessione, qualora la documentazione presentata contestualmente alla domanda sia sufficiente per il calcolo.

2. La documentazione ulteriore è depositata presso l'ufficio tecnico comunale che provvede unicamente a verificare se la stessa è completa rispetto a quanto previsto dall'Allegato 2, fatte salve le verifiche del comune sulla documentazione concernente il contributo di concessione. Resta ferma la responsabilità dei soggetti competenti al rilascio, redazione e sottoscrizione della predetta documentazione.

3. Esaurita la fase istruttoria, entro dieci giorni dal deposito della documentazione ulteriore e previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di concessione, il comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati.

4. Con riguardo alla concessione edilizia asseverata di cui all'articolo 102, comma 3 bis, della legge urbanistica provinciale, considerato che l'interessato deve produrre unitamente alla domanda sia la documentazione essenziale che quella ulteriore, fermo restando il termine di 10 giorni per il controllo della documentazione, nei successivi 30 giorni, elevabili a 45 giorni nel caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il comune rilascia la concessione; se la concessione non è rilasciata entro i predetti termini la domanda si intende accolta.

5. Il termine per il rilascio dei pareri della commissione edilizia e della CPC è stabilito, rispettivamente, in quaranta giorni ed in sessanta giorni, decorrenti dalla richiesta del comune. I progetti che richiedono il parere della CPC, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale, sono considerati di particolare rilevanza ai fini dell'elevazione a novanta giorni del termine per la pronuncia del comune sulla domanda di concessione. Resta ferma la facoltà del comune di individuare motivatamente altri progetti di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale. Il mancato rispetto dei termini prescritti da parte della commissione edilizia o della CPC non sospende i termini di cui all'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale, anche ai fini della diffida di cui al comma 1 bis del medesimo articolo.

6. La richiesta da parte del comune dei pareri della commissione edilizia o della CPC, in quanto prescritti, è effettuata solo dopo il completamento della documentazione essenziale. Resta ferma l'applicazione del comma 4 dell'articolo 101 e del comma 4 bis dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale in materia di silenzio assenso in caso di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica direttamente da parte del richiedente.

7. Qualora non siano allegati alla domanda atti di assenso richiesti dalle norme vigenti di competenza comunale, il comune provvede ad acquisirne copia d'ufficio. Atti di assenso comunali non ancora rilasciati possono essere acquisiti d'ufficio anche mediante il ricorso alla conferenza di servizi di cui alla legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23. La richiesta degli atti di assenso di competenza comunale non sospende i termini previsti per il rilascio della concessione edilizia; resta invece ferma la sospensione dei termini in caso di atti di assenso di competenza comunale concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, della salute e della pubblica incolumità.

8. Il comune può disporre motivatamente la sospensione del termine del procedimento di rilascio della concessione edilizia nei seguenti casi:

- a) per il completamento della documentazione essenziale;
- b) se accerta che il progetto non è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale; in tal caso il comune fissa un nuovo termine, non inferiore a trenta giorni, entro i quali adeguare il progetto alle norme urbanistiche mediante integrazione o sostituzione degli elaborati;
- c) per l'acquisizione di atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale e per quelli di competenza comunale concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, della salute e della pubblica incolumità;
- d) se il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione, anche ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera d), della legge urbanistica provinciale, fino alla stipula della convenzione medesima;
- e) in seguito al deposito della documentazione ulteriore, per una sola volta ed esclusivamente per chiedere eventuali integrazioni sulla base di adeguata motivazione.

9. In tutti i casi in cui il comune dispone la sospensione del procedimento di rilascio della concessione edilizia provvede a darne comunicazione all'interessato ed al progettista.

10. In caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione della documentazione richiesta e il pagamento del contributo di concessione il comune fissa un termine ulteriore, non

superiore a sessanta giorni, decorso inutilmente il quale l'amministrazione comunale comunica al richiedente l'archiviazione della domanda.

11. Decorso il termine per il rilascio della concessione senza che il comune vi abbia provveduto, si applicano le disposizioni in materia di silenzio assenso di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale purché l'interessato abbia provveduto alla presentazione dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101 della legge urbanistica provinciale, in quanto necessari, nonché di tutta la documentazione essenziale ed ulteriore richiesta.

12. Il provvedimento di rilascio e quello di diniego della concessione edilizia indicano l'autorità giurisdizionale o amministrativa alla quale può essere presentato ricorso e i relativi termini.

13. Il provvedimento di diniego della concessione edilizia deve essere adeguatamente motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, come previsto dall'articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

14. Dell'avvenuto rilascio della concessione è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo comunale e nel sito web del comune per almeno trenta giorni, specificando il titolare e località ove la costruzione sarà eseguita. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, presso gli uffici comunali, della concessione e della relativa documentazione tecnica.